

**TRIBUNALE DI TRENTO****PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA**

Procedimento unitario n. 13 / 2022

Debitore: **MIRKO BALDO** (c.f. **BLDMRK71L22L378R**)

Procedimento di concordato minore n. 13-1/ / 2022

* * *

Il giudice,

vista la domanda di concordato minore del debitore e la documentazione allegata,

considerato preliminarmente:

- che il debitore non è qualificabile come consumatore, dal momento che le fidejussioni prestate, come diffusamente emerge dalla relazione dell'OCC, costituiscono atto espressivo dell'attività dal medesimo condotta nel campo del mercato immobiliare, tenuto anche conto delle sue qualità di socio e di amministratore variamente rivestite nelle quattro società, debtrici principali (cfr. per tutte e da ultimo Cass. n. 742 del 2020 e 1666 del 2020);
- che, come tale, il debitore non ha accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quella di cui al comma 2, non avendo, nell'attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare;
- che non risulta agli atti che il debitore abbia, in prima persona, svolto in precedenza attività d'impresa, sì che non opera la preclusione di cui all'art. 33, comma 4, c.c.i.i.;
- che la domanda è pertanto ammissibile, tenuto conto che la proposta prevede finanza esterna;

- che alle conclusioni che precedono deve necessariamente pervenirsi al fine di evitare il rigore riferito dall'OCC (cfr. pp. 4 e 5 relazione OCC), atteso che, alla stregua del sistema implicato dal c.c.i.i., un soggetto può alternativamente rientrare nella figura di consumatore o di non consumatore (dunque di imprenditore o di professionista), senza terze possibilità che comportino l'effetto di precludere ad un soggetto l'accesso a strumenti di regolazione del proprio stato di insolvenza o di sovraindebitamento diversi dalla liquidazione (giudiziale o controllata), che rappresenta, nello stesso sistema del c.c.i.i., la soluzione ultima;

verificato:

- che sono presenti i documenti di cui agli artt. 75 e 76 c.c.i.i.;
- che non risulta agli atti che il debitore si è già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o che ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non risulta agli atti che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

visti gli artt. 77 e 78 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di concordato minore;

dispone la comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta e del decreto, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) presso il quale i creditori devono far pervenire la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale (tramite l'operatore Astalegale.net s.p.a.);

assegna ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dal medesimo OCC indicato (o altro

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ricorda che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di questo decreto;

Trento, 4 novembre 2022

Il giudice

Benedetto Sieff